

Gazzetta ufficiale

L 101

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
21 aprile 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 319/2009 del Consiglio, del 16 aprile 2009, che chiarisce la definizione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia** 1

- Regolamento (CE) n. 320/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 5

- Regolamento (CE) n. 321/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009 7

- ★ **Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali ⁽¹⁾** 9

- ★ **Regolamento (CE) n. 323/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Wielkopolski ser smazony (IGP), Budapesti téliszalámi (IGP)]** 14

- ★ **Regolamento (CE) n. 324/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Teruel (DOP)]** 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2009/333/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 aprile 2009, relativa al contributo finanziario della Comunità per l'anno 2009 destinato all'informatizzazione delle procedure veterinarie, al sistema di notifica delle malattie degli animali, a misure e studi in tema di comunicazione e valutazioni e a una sovvenzione diretta all'OIE a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.** 18

2009/334/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce un gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei ⁽¹⁾** 22

2009/335/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 aprile 2009, relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 2798].**..... 25

2009/336/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 Aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio** 26



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 319/2009 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2009

che chiarisce la definizione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti e misure antidumping

- (1) In seguito al procedimento antidumping avviato nell'ottobre 2004 ⁽²⁾, la Commissione ha imposto, con il regolamento (CE) n. 628/2005 ⁽³⁾, dazi antidumping provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia sotto forma di dazi ad valorem.
- (2) Il 1° luglio 2005, con il regolamento (CE) n. 1010/2005 ⁽⁴⁾, la Commissione ha modificato la forma dei dazi provvisori stabilendo un prezzo minimo all'importazione.
- (3) Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 85/2006 ⁽⁵⁾, ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia («l'inchiesta iniziale» e «il regolamento definitivo»). Il dazio antidumping definitivo è stato imposto sotto forma di un prezzo minimo all'importazione.

- (4) In seguito a un riesame intermedio vertente unicamente sul dumping e volto a determinare se fosse opportuno mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 685/2008 ⁽⁶⁾, ha abrogato le misure antidumping istituite dal regolamento definitivo.

2. Avvio dell'inchiesta di riesame

- (5) Un riesame intermedio parziale è stato avviato dalla Commissione di propria iniziativa dopo che il tribunale amministrativo di Tallinn ha chiesto alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla possibilità che le spine dorsali congelate di salmone, ancora con polpa («le spine dorsali di salmone»), rientrassero in uno dei codici TARIC di cui all'articolo 1 del regolamento definitivo. L'articolo 1 del regolamento definitivo istituisce misure a diversi livelli a seconda del tipo di presentazione del prodotto in esame. Una di queste presentazioni relativa al salmone d'allevamento è la seguente: «altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato».
- (6) Si è quindi ritenuto opportuno verificare se le spine dorsali congelate di salmone rientrassero nella definizione del prodotto in esame, in particolare della presentazione «altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato»; la conclusione di questo riesame poteva avere un effetto retroattivo a decorrere dalla data d'istituzione delle misure antidumping in questione.
- (7) Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, con parere («il parere di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili al salmone d'allevamento originario della Norvegia a titolo dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, essendo il riesame limitato alla definizione del prodotto.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 261 del 23.10.2004, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 104 del 23.4.2005, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU C 181 del 18.7.2008, pag. 25.

B. PRESENTE INCHIESTA

- (8) La Commissione ha ufficialmente informato le autorità norvegesi, l'associazione dei produttori norvegesi, gli importatori noti nella Comunità, gli utilizzatori noti nella Comunità, le associazioni di produttori nella Comunità e altri produttori noti nella Comunità dell'apertura dell'inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere i loro punti di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito dall'avviso di apertura.
- (9) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono fatte conoscere entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.
- (10) Per quanto riguarda la portata del riesame parziale, nessun periodo d'inchiesta è stato fissato ai fini del riesame parziale. Le informazioni comunicate nelle risposte al questionario comprendono il periodo dal 2005 al 2007 («il periodo considerato»). Durante il periodo considerato, sono state chieste informazioni relative ai volumi d'acquisto, ai volumi delle vendite e al loro valore. Le parti interessate sono state inoltre invitate a presentare osservazioni su eventuali differenze o somiglianze tra le spine dorsali di salmone e il salmone d'allevamento per quanto riguarda le loro caratteristiche fisiche, chimiche e/o biologiche, le loro utilizzazioni finali, la loro intercambiabilità e la loro reciproca concorrenza.
- (11) Due importatori nella Comunità, nonché l'associazione dei produttori norvegesi hanno cooperato nel quadro della presente inchiesta e fornito le informazioni di base richieste.

La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini di un chiarimento della definizione delle misure antidumping in vigore e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

— Nereus AS, Pärnu, Estonia,

— Pärilitigu OÜ, Tallinn, Estonia.

È stato visitato anche il seguente trasformatore di spine dorsali di salmone:

— Kõrveküla Kalatööstuse, Tartu, Estonia.

- (12) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base delle quali sono state formulate le presenti conclusioni. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato concesso alle parti un termine per formulare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate conseguentemente.

C. PRODOTTO IN QUESTIONE

- (13) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire il salmone d'allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, originario della Norvegia («il prodotto in questione»). La definizione esclude altri prodotti simili della piscicoltura, quali le trote grosse salmonate, la biomassa (salmone vivo) nonché i salmoni allo stato libero e i prodotti ulteriormente preparati come il salmone affumicato.
- (14) Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 19 13 ed ex 0304 29 13, che corrispondono a diverse presentazioni del prodotto stesso (pesci freschi o refrigerati, filetti freschi o refrigerati, pesci congelati e filetti congelati).

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA**1. Metodologia**

- (15) Al fine di valutare se le spine dorsali di salmone dovessero rientrare nella definizione del prodotto dell'articolo 1 del regolamento definitivo, si è esaminato se le spine dorsali di salmone e il salmone d'allevamento condividevano le stesse caratteristiche fisiche e/o biologiche di base e le stesse utilizzazioni finali fondamentali. A tale proposito, è stato necessario valutare anche la fungibilità e la concorrenza tra le spine dorsali di salmone e altri salmoni d'allevamento nella Comunità.

2. Caratteristiche fisiche di base

- (16) La spina dorsale di salmone, che rappresenta di solito circa il 10 % del totale del peso del pesce, è un sottoprodotto derivante dall'operazione di filettatura del salmone. Dopo le operazioni di eviscerazione e decapitazione, i filetti sono ottenuti tagliando il salmone in almeno tre pezzi separati: due filetti e una spina dorsale cui rimane sempre attaccata una certa quantità di polpa. Un livello più approfondito di rifilatura può essere realizzato mediante ulteriori operazioni quali la rimozione delle pinne natatorie dorsali, della clavicola, delle spine epipleurali, delle pareti addominali e della pelle.
- (17) L'articolo 1 del regolamento definitivo fa riferimento a vari tipi di presentazione di salmone d'allevamento, compresi i pesci interi, i pesci interi eviscerati non decapitati e i filetti in diverse presentazioni (peso, con o senza pelle).

- (18) È indubbio che le spine dorsali di salmone non rientrano nei tipi di presentazione che designano i pesci interi, eviscerati non decapitati, eviscerati e decapitati, o qualunque altro tipo di presentazione che designa filetti elencati nell'articolo 1 del regolamento definitivo. Le spine dorsali di salmone sono infatti chiaramente e facilmente differenziabili da questi tipi di presentazione poiché, come è stato sottolineato in precedenza, hanno caratteristiche fisiche chiaramente differenti.
- (19) Si pone quindi la questione di sapere se le spine dorsali di salmone rientrano nella categoria «altro» menzionata all'articolo 1 del regolamento definitivo, che comprende i salmoni eviscerati decapitati (freschi, refrigerati o congelati) ma non si limita a questo tipo di presentazione.
- (20) A tale proposito, si è considerato che il regolamento definitivo distingueva unicamente tra due tipi di prodotti: il salmone in filetti e il salmone non presentato in filetti, con quest'ultima denominazione facente riferimento al salmone intero. Ciò risulta dall'inchiesta iniziale, per la quale le informazioni sono state raccolte solo per il pesce intero e i filetti e non per le altre parti del pesce. Conseguentemente, i prezzi minimi all'importazione sono stati calcolati basandosi unicamente su tali informazioni. Sembra pertanto che all'epoca l'inchiesta non intendesse prendere in considerazione le spine dorsali di salmone, anche se esse non sono state esplicitamente escluse.
- (21) Come indicato in precedenza, una certa quantità di polpa rimane sempre attaccata alla spina dorsale e tale polpa è anche parzialmente destinata al consumo umano. Le spine dorsali, tuttavia, come indica il loro nome, sono caratterizzate essenzialmente dalle loro spine, mentre il salmone di allevamento, sia esso o no in filetti, è caratterizzato dalla sua carne. In effetti la spina dorsale del salmone rappresenta tra il 25 e il 40 % del peso di quest'ultima. La carne attaccata alla spina dorsale rappresenta quindi solo tra il 2,5 e il 4 % del peso totale del pesce, mentre la carne di salmone del pesce intero rappresenta più del 65 % del peso totale del pesce.
- (22) Si è concluso pertanto che le spine dorsali di salmone e il salmone d'allevamento, come definiti dal regolamento definitivo, non condividono le stesse caratteristiche fisiche di base.

3. Utilizzazioni finali fondamentali e fungibilità

- (23) L'inchiesta ha mostrato inoltre che il salmone d'allevamento come definito nel regolamento definitivo è destinato a molte utilizzazioni di alto livello. Questo prodotto sarà commercializzato in varie presentazioni: pesce eviscerato con o senza testa, sotto forma di filetto, di trancia o tagliato come filetto prima di essere affumicato o marinato. Questi prodotti sono abitualmente venduti nei supermercati o sono oggetto di una nuova trasformazione prima di essere proposti a ristoranti o a negozi specializzati. Quanto al loro livello di prezzo, saranno descritti nella loro pubblicità come prodotti di alto livello e possono essere considerati come prodotti di lusso.
- (24) Molto spesso, le spine dorsali di salmone sono considerate come scarti e sono eliminate dopo l'operazione di filettatura. Quando non sono eliminate nel centro di confezionamento dove avviene la filettatura, le spine dorsali di salmone sono nella maggior parte dei casi vendute come prodotti di qualità inferiore e utilizzate principalmente per i prodotti alimentari per animali, ma anche come ingredienti per minestre, hamburger e paté. Solo in alcuni casi, le spine dorsali di salmone saranno affumicate e vendute come tali (vale a dire senza una previa eliminazione della polpa) per il consumo umano. La carne affumicata della spina dorsale sarà tuttavia ulteriormente limitata in peso.
- (25) Dalle informazioni raccolte risulta che le spine dorsali di salmone sono vendute a un livello di prezzo significativamente inferiore a quello del salmone d'allevamento. Mentre il prezzo del salmone d'allevamento all'importazione non è mai sceso al di sotto di 2,88 EUR/kg tra gennaio 2006 e luglio 2008, il prezzo all'importazione delle spine dorsali di salmone era in media pari a 0,50 EUR/kg nello stesso periodo. È inoltre opportuno rilevare che, mentre il prezzo del salmone d'allevamento ha subito forti fluttuazioni durante il periodo indicato, il prezzo delle spine dorsali di salmone è rimasto stabile.
- (26) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che i due prodotti non condividono le stesse utilizzazioni finali fondamentali e che sono destinati a mercati diversi. Il salmone d'allevamento è un prodotto di qualità superiore, mentre la spina dorsale di salmone è un sottoprodotto del salmone destinato a un mercato di gamma inferiore ed utilizzato principalmente come ingrediente per i prodotti alimentari per animali o nell'industria alimentare.
- (27) Dalle considerazioni precedenti risulta che il salmone d'allevamento e le spine dorsali di salmone non hanno le stesse utilizzazioni finali fondamentali e non sono fungibili.

E. CONCLUSIONI RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

- (28) Le precedenti constatazioni mostrano che le spine dorsali di salmone e il salmone d'allevamento, come definiti nel regolamento definitivo, non condividono le stesse caratteristiche fisiche di base e non hanno le stesse utilizzazioni finali fondamentali. Questi prodotti non sono fungibili e non sono in concorrenza diretta sul mercato. Si è pertanto concluso che le spine dorsali di salmone e il salmone d'allevamento, come definiti nel regolamento definitivo, sono due prodotti differenti. Considerando che le spine dorsali di salmone non rientravano nell'ambito dell'inchiesta iniziale, il dazio antidumping non avrebbe dovuto essere applicato alle importazioni di spine dorsali di salmone.
- (29) Tenuto conto di quanto precede, è opportuno precisare retroattivamente il campo d'applicazione delle misure mediante una modifica del regolamento definitivo.

F. APPLICAZIONE RETROATTIVA

- (30) Poiché la presente inchiesta di riesame si limita al chiarimento della definizione del prodotto e le spine dorsali di salmone non erano né coperte dall'inchiesta iniziale, né oggetto della misura antidumping che ne è derivata, si è ritenuto opportuno applicare tali conclusioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento definitivo e quindi a tutte le importazioni soggette a dazi provvisori.
- (31) Di conseguenza, i dazi provvisori percepiti definitivamente e i dazi antidumping definitivi versati a titolo del regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di spine dorsali di salmone nella Comunità devono essere rimborsati o abbonati. Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d'allevamento (non allo stato libero) anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 («salmone

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 aprile 2009.

d'allevamento») originarie della Norvegia. Le spine dorsali di salmone, composte di lische di pesce in parte coperte di carne, in quanto sottoprodotto commestibile dell'industria della pesca ed essendo classificate ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, non sono coperte dal dazio antidumping definitivo purché la carne attaccata alla spina dorsale non superi il 40 % del peso della spina dorsale di salmone.»

Articolo 2

Per quanto riguarda le merci non coperte dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006, come modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006 nella sua versione iniziale, nonché i dazi antidumping provvisori definitivamente percepiti conformemente all'articolo 2 di tale regolamento sono rimborsati o abbonati.

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate presso le autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale applicabile. Nei casi debitamente giustificati, il termine di tre anni di cui all'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, è prorogato di due anni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 21 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. SCHWARZENBERG

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 320/2009 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	93,2
	MA	79,3
	TN	139,0
	TR	145,4
	ZZ	114,2
0707 00 05	JO	155,5
	MA	55,7
	TR	142,7
	ZZ	118,0
0709 90 70	JO	220,7
	MA	28,1
	TR	126,1
	ZZ	125,0
0805 10 20	EG	42,7
	IL	60,4
	MA	49,5
	TN	53,9
	TR	71,2
	US	49,7
	ZZ	54,6
0805 50 10	TR	61,3
	ZA	76,0
	ZZ	68,7
0808 10 80	AR	85,6
	BR	75,3
	CA	124,7
	CL	78,3
	CN	65,4
	MK	22,6
	NZ	109,8
	US	140,5
	UY	70,7
	ZA	75,4
ZZ	84,8	
0808 20 50	AR	76,3
	CL	100,6
	CN	34,7
	ZA	92,5
	ZZ	76,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 321/2009 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2009****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 306/2009 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 16.4.2009, pag. 3.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 21 aprile 2009

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	25,96	3,50
1701 11 90 ⁽¹⁾	25,96	8,55
1701 12 10 ⁽¹⁾	25,96	3,36
1701 12 90 ⁽¹⁾	25,96	8,12
1701 91 00 ⁽²⁾	31,29	9,59
1701 99 10 ⁽²⁾	31,29	5,07
1701 99 90 ⁽²⁾	31,29	5,07
1702 90 95 ⁽³⁾	0,31	0,34

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 322/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2009
relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data di applicabilità di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare a essere trattate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
- (5) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasasi prodotto da *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) è stato autorizzato provvisoriamente per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione ⁽³⁾ ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione ⁽⁴⁾, per i suinetti (svezzati) dal regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione ⁽⁵⁾, per i suini da ingrasso e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione ⁽⁶⁾ e per 10 anni per le

anatre dal regolamento (CE) n. 242/2007 della Commissione ⁽⁷⁾. A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle galline ovaiole. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

- (6) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasasi, prodotto da *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) è stato autorizzato provvisoriamente per le galline ovaiole, i suini da ingrasso e i suinetti svezzati dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione ⁽⁸⁾ ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione ⁽⁹⁾ e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione ⁽¹⁰⁾. A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle galline ovaiole e ai suinetti svezzati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.
- (7) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasasi prodotto da *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) è stato autorizzato provvisoriamente per i suinetti (svezzati) e le anatre da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2148/2004 ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1259/2004, per le galline ovaiole e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione ⁽¹¹⁾ e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1206/2005. A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle anatre da ingrasso e ai suinetti svezzati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato III del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 57 del 2.3.2005, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU L 73 del 13.3.2007, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.

⁽¹⁰⁾ GU L 184 del 14.7.2007, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

gruppo «Enzimi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al

Articolo 3

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categorie animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento per animali completo				
«E 1606	Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Bacillus subtilis</i> (LMG-S-15136), con un'attività minima di: in forma solida e liquida: 100 IU ⁽¹⁾ /g o ml	Galline ovaiole	—	10 IU	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 10 IU 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di arabinosilano contenenti per esempio oltre il 40 % di frumento o orzo.	A tempo indeterminato

Enzimi

(¹) 1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di betulla al minuto con pH 4,5 e a 30 °C.»

ALLEGATO II

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categorie animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	
					minimo	massimo			
		Unità di attività/kg di alimento per animali completo							
«E 1617	Endo-1,4-beta-xilanasasi CE 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) con un'attività minima di: in forma solida: 6 000 EPU (*)/ g in forma liquida: 6 000 EPU/ml	Galline ovaiole	—	1 050 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 1 050-1 500 EPU. 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento o granturco.	A tempo indeterminato	
			Suineti (svezzati)	—	1 500 EPU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: 1 500-3 000 EPU. 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento. 4. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a 35 kg.	A tempo indeterminato	

(*) 1 EPU è il quantitativo di enzima che libera 0,0083 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, con pH 4,7 e a 30 °C.»

ALLEGATO III

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categorie animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo Unità di attività/kg di alimento completo	massimo per animali		
Enzimi								
«E 1604	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi CE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD101) con un'attività minima di: in polvere: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 000 U ⁽¹⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 400 U ⁽²⁾ /g in forma liquida: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U/ml Endo-1,4-beta-xilanasi: 350 U/ml	Anatre da ingrasso	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo o il 60 % di frumento.	A tempo indeterminato
			Suinetti (svezzezzati)	-	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo o il 20 % di frumento. 4. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a 35 kg.	A tempo indeterminato

(1) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano d'orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 50 °C.

(2) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,5 e a 50 °C.»

REGOLAMENTO (CE) N. 323/2009 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2009****recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Wielkopolski ser smażony (IGP), Budapesti téliszalámi (IGP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Wielkopolski ser smażony» presentata dalla Polonia e la domanda di registrazione della denominazione «Budapesti téliszalámi» pre-

sentata dall'Ungheria sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, dette denominazioni devono essere registrate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 202 dell'8.8.2008, pag. 23 (Wielkopolski ser smażony), GU C 206 del 13.8.2008, pag. 16 (Budapesti téliszalámi).

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

UNGHERIA

Budapesti téliszalámi (IGP)

Classe 1.3. Formaggi

POLONIA

Wielkopolski ser smażony (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 324/2009 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2009****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Teruel (DOP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare relativo alla denominazione d'origine protetta «Jamón de Teruel», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento ⁽³⁾. Dal momento che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* concernente la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è approvata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 234 del 12.9.2008, pag. 16.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

SPAGNA

Jamón de Teruel (DOP)

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2009

relativa al contributo finanziario della Comunità per l'anno 2009 destinato all'informatizzazione delle procedure veterinarie, al sistema di notifica delle malattie degli animali, a misure e studi in tema di comunicazione e valutazioni e a una sovvenzione diretta all'OIE a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002

(2009/333/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 17 e 20, l'articolo 37, paragrafo 2 e l'articolo 37 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, in particolare per quanto riguarda la politica d'informazione in materia di salute e benessere degli animali e di sicurezza degli alimenti, le azioni tecnico-scientifiche e il controllo.
- (2) A norma dell'articolo 16 della decisione 90/424/CEE, la Comunità fornisce un contributo finanziario per la realizzazione di una politica di informazione riguardante la salute e il benessere degli animali e la sicurezza degli alimenti di origine animale, inclusa la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore del benessere degli animali.
- (3) È dunque opportuno che per l'anno 2009 la Comunità finanzi studi, valutazioni dell'impatto, valutazioni e la politica di informazione riguardanti il settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica. È opportuno specificare l'importo massimo da stanziare per tali azioni.

- (4) È opportuno effettuare uno studio di fattibilità riguardante la revisione generale della normativa comunitaria sul benessere degli animali d'allevamento e l'integrazione nella legislazione di indicatori di benessere degli animali d'allevamento. Occorre inoltre eseguire una valutazione dell'impatto riguardante il benessere degli animali durante il trasporto e la macellazione del pesce d'allevamento. Tali studi devono servire da sostegno alle azioni incluse nel programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010.

- (5) Il programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 ⁽²⁾ prevede in particolare la valutazione dei progressi nonché una programmazione successiva al 2010. Occorre disporre pertanto di una valutazione globale della politica comunitaria in materia di benessere degli animali prima del 2010.

- (6) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) «Prevenire è meglio che curare» ⁽³⁾ prevede lo sviluppo di una normativa generale comunitaria relativa alla salute degli animali e un quadro comunitario armonizzato dei criteri di responsabilità e di ripartizione dei costi. Quindi è opportuno condurre uno studio per valutare l'impatto della normativa generale comunitaria relativa alla salute degli animali e uno studio di fattibilità riguardante la revisione della decisione 90/424/CEE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ COM(2006) 13 definitivo.

⁽³⁾ COM(2007) 539 definitivo

- (7) Tutti gli studi, ad eccezione dello studio di fattibilità riguardante la revisione della decisione 90/424/CEE, devono essere oggetto di contratti specifici nell'ambito del contratto quadro della DG SANCO in materia di valutazione, valutazione dell'impatto e servizi connessi, lotto 3 (catena alimentare) (che è stato oggetto di una gara d'appalto nel 2004). Tali contratti specifici saranno stipulati tra la Commissione e il contraente selezionato secondo le modalità del contratto quadro. Nel 2009 sarà indetta una gara d'appalto per lo studio di fattibilità riguardante la revisione della decisione 90/424/CEE.
- (8) L'articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera b) della decisione 90/424/CEE stabilisce che può essere concesso un contributo finanziario della Comunità per l'informatizzazione delle procedure veterinarie finalizzate alla realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici integrati nel settore veterinario, ivi comprese, se del caso, le interfacce con le basi dati nazionali. Un contributo finanziario della Comunità va quindi concesso per la realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informatico veterinario TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato⁽¹⁾, al fine di assicurare la disponibilità, l'affidabilità e l'aggiornamento del sistema.
- (9) Secondo l'articolo 37, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, la creazione di sistemi d'identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell'ambito della legislazione sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità. Va quindi concesso un contributo finanziario della Comunità per aggiornare con le necessarie migliori tecniche il sistema di notifica delle malattie degli animali (animal disease notification system (ADNS)) basato sulla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1° marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio⁽²⁾ con le necessarie migliori tecniche.
- (10) La comunicazione su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) riconosce l'importanza del dialogo tra cittadini, associazioni della società civile e le istituzioni comunitarie (in particolare la Commissione). Occorre pertanto una strategia di comunicazione efficace per promuovere le questioni di salute animale e i principi della strategia per la salute animale presso gli interessati, le organizzazioni e la società nel suo insieme.
- (11) In forza dell'articolo 19 della decisione 90/424/CEE la Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organismi internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario e per lo sviluppo dell'istruzione e formazione in campo veterinario.
- (12) L'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE) è l'organizzazione intergovernativa responsabile del miglioramento della salute animale a livello mondiale. Essa è riconosciuta come organizzazione di riferimento dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per la definizione di standard per il commercio internazionale di animali e di prodotti di origine animale.
- (13) L'OIE sta pianificando una conferenza internazionale sull'afta epizootica. Questa conferenza servirà da sostegno alle azioni individuate nella comunicazione su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013). È pertanto opportuno che la Comunità contribuisca a quest'iniziativa in modo da realizzare una protezione migliore contro tale malattia. Quindi la Comunità deve sostenere quest'iniziativa dell'OIE.
- (14) L'OIE si trova in una situazione di monopolio di fatto in questo settore, come menzionato nell'articolo 168, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽³⁾; quindi non è necessario indire una gara d'appalto per consentire alla Comunità di contribuire all'organizzazione di una conferenza internazionale sull'afta epizootica.
- (15) La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁴⁾, e dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 250 000 EUR, per l'esecuzione di uno studio sulla fattibilità di una revisione generale della normativa comunitaria sul benessere degli animali d'allevamento e l'integrazione nella legislazione di indicatori di benessere degli animali.

Articolo 2

È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 150 000 EUR, per la realizzazione di uno studio riguardante il benessere degli animali durante il trasporto e la macellazione di pesci d'allevamento.

Articolo 3

È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 350 000 EUR, per la realizzazione di uno studio di valutazione della politica comunitaria sul benessere degli animali.

Articolo 4

È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 150 000 EUR, per la realizzazione di uno studio di valutazione dell'impatto della normativa generale relativa alla salute degli animali.

Articolo 5

È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 250 000 EUR, per la realizzazione di uno studio di fattibilità riguardante la revisione della decisione 90/424/CEE.

Articolo 6

È concesso un contributo finanziario della Comunità per la realizzazione, gestione e manutenzione del sistema TRACES istituito con decisione 2003/24/CE; gli obiettivi e i relativi importi figurano qui di seguito:

- a) 600 000 EUR per la realizzazione;
- b) 450 000 EUR per l'acquisizione del necessario supporto logistico nel quadro dell'assistenza agli utilizzatori;

c) 400 000 EUR per l'acquisto del supporto di manutenzione necessario per adattare il sistema agli sviluppi giuridici e tecnici;

d) 380 000 EUR per gli sviluppi informatici necessari;

e) 300 000 EUR per lo sviluppo dell'interfaccia tra le basi dati nazionali per l'identificazione dei bovini;

f) 120 000 EUR per l'acquisto delle licenze informatiche.

Articolo 7

È concesso un contributo finanziario della Comunità pari a 270 000 EUR per l'aggiornamento del sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) di cui alla decisione 2005/176/CE.

Articolo 8

È approvata la fornitura di informazione da parte della Commissione alle autorità competenti e al pubblico in materia di normativa comunitaria sulla salute e sul benessere degli animali; gli obiettivi e i relativi importi figurano qui di seguito:

— 1 400 000 EUR per le pubblicazioni e la divulgazione di informazioni, nonché la strategia sulla salute degli animali,

— 150 000 EUR per le pubblicazioni e la divulgazione di informazioni, nonché la strategia sul benessere degli animali.

Articolo 9

Per il finanziamento della conferenza internazionale sull'afta epizootica, organizzata dall'OIE nel 2009, è approvato un contributo finanziario comunitario pari a 200 000 EUR, che costituisce un cofinanziamento massimo del 33 % delle spese totali ammissibili.

Articolo 10

Il contributo finanziario di cui agli articoli da 1 a 9 è iscritto nella linea 17 04 02 01 del bilancio dell'Unione europea per il 2009.

I contraenti per gli studi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono selezionati in base al contratto quadro di valutazione della DG SANCO, lotto 3 (catena alimentare).

I contraenti per lo studio di cui all'articolo 5 saranno selezionati in base ad una gara d'appalto per un contratto specifico nell'ultimo trimestre del 2009.

I contributi finanziari di cui agli articoli 6 e 7 sono concessi mediante i seguenti contratti quadro della DIGIT: DI 5370, DI 5711, DI 5712, DI 5716, DI 5717, DI 5719, DI 5720, DI 6350.

Articolo 11

Una convenzione di sovvenzione per i contributi finanziari di cui all'articolo 9 sarà assegnata all'OIE senza invito a presentare proposte, poiché l'OIE è l'organizzazione intergovernativa che si occupa del miglioramento della salute animale nel mondo e si trova in una situazione di monopolio di fatto.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2009

che istituisce un gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/334/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) ⁽¹⁾, ha profondamente modificato la struttura di gestione e di finanziamento di questi due programmi.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 683/2008 prevede che la Commissione gestisca tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi, tenendo debitamente conto della necessità di supervisione e di integrazione delle esigenze di sicurezza nei programmi globali. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede che la Commissione adotti le disposizioni di attuazione che fissano le principali specifiche tecniche per il controllo dell'accesso e della gestione delle tecnologie preposte alla sicurezza dei sistemi. Il paragrafo 3 prevede, a sua volta, che la Commissione assicuri che siano adottate le disposizioni necessarie per conformarsi alle misure di cui al paragrafo 2 e che siano soddisfatti eventuali altri requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi, tenendo pienamente conto del parere degli esperti.
- (3) Inoltre, l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 683/2008 abroga, a decorrere dal 25 luglio 2009, l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo ⁽²⁾. Il suddetto articolo 7 prevede la costituzione di un consiglio di sicurezza incaricato di trattare le questioni di sicurezza inerenti al sistema Galileo.
- (4) La Commissione ha bisogno dell'assistenza di esperti degli Stati membri per poter assolvere la missione che le è

stata assegnata dalle citate disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008 e per poter svolgere con efficienza, a decorrere dal 25 luglio 2009, le funzioni svolte fino a tale data dal consiglio di sicurezza istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002.

- (5) Inoltre, all'atto dell'adozione del regolamento del regolamento (CE) n. 683/2008, la Commissione ha fatto una dichiarazione nella quale ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo di esperti, composto da rappresentanti degli Stati membri, allo scopo di attuare le disposizioni richiamate nel primo paragrafo dell'articolo 13 del regolamento e di esaminare le questioni relative alla sicurezza dei sistemi.
- (6) La suddetta dichiarazione precisa che la Commissione provvederà affinché il gruppo di esperti sia composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, sia presieduto dal rappresentante della Commissione, adotti il proprio regolamento interno che prevede, fra l'altro, di adottare pareri per consenso e di contenere una disposizione che permetta agli esperti di sollevare qualsiasi questione pertinente connessa alla sicurezza dei sistemi.
- (7) Nella suddetta dichiarazione la Commissione si è anche impegnata, nell'esercizio delle proprie competenze, a tenere pienamente conto del parere di questo gruppo di esperti e a consultarlo, in particolare prima di definire i principali requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi, come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008.
- (8) Sempre nella stessa dichiarazione la Commissione ha ritenuto, in primo luogo, che i rappresentanti dell'autorità europea di sorveglianza GNSS, dell'Agenzia spaziale europea e dello SG/HR dovrebbero essere associati con lo status di osservatori ai lavori del gruppo di esperti, alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno; in secondo luogo, che gli accordi conclusi dalla Comunità europea possono prevedere la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi ai lavori del gruppo di esperti, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

- (9) Di conseguenza, è opportuno istituire un gruppo di esperti denominato «consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei», la cui istituzione, missione, composizione, e funzionamento sono conformi alle indicazioni contenute nella sopracitata dichiarazione della Commissione e rispettano inoltre le regole orizzontali definite nella disciplina dei gruppi di esperti della Commissione, contenuta nella decisione C(2005) 2817 della Commissione.
- (10) Occorre inoltre prevedere la possibilità che ai lavori del gruppo di esperti partecipino anche paesi terzi. In particolare, tenuto conto del fatto che la Norvegia e la Svizzera, membri dell'Agenzia spaziale europea, partecipano ai programmi GNSS europei e sono strettamente implicate nelle questioni di sicurezza relative a questi programmi, è opportuno consentire a queste due paesi di essere associati ai lavori del gruppo di esperti, per un periodo temporaneo di tre anni, che potrà essere prorogato in seguito ad un accordo che verrà concluso dalla Comunità europea e ciascuno di questi Stati terzi,

DECIDE:

Articolo 1

Il consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei

È istituito un gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei, denominato consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei («il consiglio per la sicurezza»).

Articolo 2

Missione

Il consiglio per la sicurezza assiste la Commissione nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 683/2008, nonché nell'esame delle questioni relative alla sicurezza dei sistemi GNSS europei. Il consiglio è consultato dalla Commissione prima di procedere alla definizione delle principali specifiche relative alla sicurezza dei sistemi, come previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo, e fornisce un costante sostegno alla Commissione nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo suddetto.

Articolo 3

Consultazioni

La Commissione consulta regolarmente il consiglio per la sicurezza. Essa tiene pienamente conto dei suoi pareri.

Articolo 4

Composizione

1. Il consiglio per la sicurezza è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, scelto fra esperti riconosciuti in

materia di sicurezza e di protezione dei sistemi, e da un rappresentante della Commissione.

2. Rappresentanti dell'Autorità europea di sorveglianza GNSS, dell'Agenzia spaziale europea e dello SG/HR possono essere associati con status di osservatori ai lavori del consiglio per la sicurezza, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno.

3. Gli accordi conclusi dalla Comunità europea possono prevedere la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi ai lavori del consiglio per la sicurezza, anche in qualità di membri effettivi del consiglio.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione i rappresentanti della Norvegia e della Svizzera possono essere associati in via temporanea, con status di osservatori, ai lavori del consiglio per la sicurezza, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno, a condizione che la Norvegia e la Svizzera abbiano ciascuna confermato in precedenza la loro intenzione di applicare, sul loro rispettivo territorio, tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire un livello di protezione adeguato delle infrastrutture, dei servizi e delle tecnologie dei programmi e sistemi GNSS, con particolare riguardo al controllo delle esportazioni. La durata della suddetta partecipazione temporanea deve essere tale da consentire la conclusione di un accordo quale previsto al paragrafo 3 e non può comunque essere superiore a tre anni.

5. La partecipazione di uno Stato terzo ai lavori del consiglio per la sicurezza può essere ridotta o sospesa qualora risulti che le iniziative assunte da tale Stato non consentano di garantire il livello di protezione prescritto ai fini della sicurezza ovvero di conformarsi alle norme di sicurezza definite per i programmi GNSS europei.

6. Il presidente del consiglio per la sicurezza può invitare altri esperti a partecipare in via occasionale ai lavori del consiglio per la sicurezza secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno. I motivi che giustificano la presenza di questi esperti devono essere previamente comunicati dal presidente ai membri del consiglio per la sicurezza.

7. I rappresentanti designati da uno Stato o da un'organizzazione restano in funzione fino a quando sono sostituiti o fino al termine del loro mandato. La Commissione può rifiutare il rappresentante designato da uno Stato o da un'organizzazione qualora tale designazione non risulti opportuna, soprattutto nell'ipotesi di conflitto di interessi; in tal caso, la Commissione ne informa prontamente lo Stato e l'organizzazione interessati, i quali designeranno un altro rappresentante.

*Articolo 5***Funzionamento**

1. Il consiglio per la sicurezza è presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Di concerto con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato definito dal consiglio per la sicurezza; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.
3. Il consiglio per la sicurezza e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma in uno dei luoghi in cui hanno sede la Commissione e i suoi servizi, nella forma e secondo i tempi stabiliti dalla Commissione. I luoghi delle riunioni sono sottoposti alle opportune misure di sicurezza in relazione alla natura dei lavori. I servizi della Commissione provvedono al segretariato. A queste riunioni possono partecipare altri funzionari interessati della Commissione.
4. Il consiglio per la sicurezza adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione ⁽¹⁾. Il regolamento interno precisa in particolare che il consiglio per la sicurezza adotta i suoi pareri o rapporti in via consensuale nella misura del possibile e che ciascun membro del consiglio per la sicurezza può sollevare qualsiasi questione pertinente connessa alla sicurezza dei sistemi GNSS europei.
5. I partecipanti alle riunioni del consiglio per la sicurezza e alle riunioni dei suoi sottogruppi sono tenuti alla stretta osser-

vanza delle regole di sicurezza e protezione della Commissione, in particolare per quanto concerne i documenti classificati.

*Articolo 6***Spese di riunione**

1. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri nell'ambito delle attività del consiglio per la sicurezza sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest'ultima. I membri non sono retribuiti per i servizi prestati.
2. Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi interessati nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte della Commissione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

⁽¹⁾ Allegato III del SEC(2005) 1004 del 27.7.2005.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2009

relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

[notificata con il numero C(2009) 2798]

(2009/335/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di garantire modalità comuni a tutti gli Stati membri ai fini della costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/21/CE, occorre definire una base comune minima per il calcolo di detta garanzia, segnatamente per quanto riguarda le informazioni di cui tener conto ed il metodo di calcolo della garanzia stessa.
- (2) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini del calcolo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/21/CE, gli Stati membri e le autorità competenti tengono conto di quanto segue:

- a) probabili ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana della struttura di deposito dei rifiuti;
- b) definizione del ripristino, ivi compreso l'uso successivo della struttura di deposito dei rifiuti;

c) norme ed obiettivi ambientali applicabili, compresa la stabilità fisica della struttura di deposito dei rifiuti, norme minime di qualità per le risorse idriche e il suolo e tassi di emissione massimi degli agenti inquinanti;

d) misure tecniche necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali, in particolare misure volte a garantire la stabilità della struttura di deposito e a limitare i danni ambientali;

e) misure necessarie a conseguire tali obiettivi durante e dopo la chiusura della struttura, ivi compreso il ripristino del terreno, il trattamento successivo alla chiusura e il monitoraggio se necessario, e, ove siano pertinenti, misure volte a ristabilire la biodiversità;

f) durata prevista delle ripercussioni ambientali negative e delle misure correttive necessarie;

g) valutazione dei costi necessari per il ripristino del terreno, la chiusura e la fase successiva ad essa, ivi compreso l'eventuale monitoraggio della chiusura o il trattamento degli agenti inquinanti.

2. La valutazione di cui alla lettera g) è eseguita da terzi indipendenti e titolari di qualifiche idonee e tiene conto di un'eventuale chiusura imprevista o precoce.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 Aprile 2009

che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2009/336/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Mediante la decisione 2005/56/CE ⁽²⁾, la Commissione ha istituito l'Agenzia esecutiva «Istruzione, audiovisivi e cultura» (di seguito «l'agenzia») e l'ha incaricata della gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

(2) Successivamente, la Commissione ha modificato a più riprese il mandato dell'agenzia per estenderlo alla gestione di nuovi progetti e programmi.

(3) In occasione di nuove modifiche occorre, per motivi di chiarezza, sostituire la decisione 2005/56/CE con la presente decisione.

(4) Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di istituire agenzie esecutive conformemente allo statuto generale stabilito dallo stesso regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari.

(5) L'istituzione di un'agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(6) La gestione di alcuni aspetti centralizzati dei programmi nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura riguarda l'esecuzione di progetti di carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.

(7) La delega ad un'agenzia esecutiva di compiti connessi all'esecuzione di tali programmi può avvenire secondo una chiara separazione tra, da un lato, le tappe di programmazione e l'adozione delle decisioni di finanziamento, di competenza dei servizi della Commissione e, dall'altro, l'esecuzione dei progetti, che può essere affidata ad un'agenzia esecutiva.

(8) L'istituzione di un'agenzia esecutiva non modifica la delega del Consiglio alla Commissione concernente la gestione di alcune fasi delle azioni contemplate da vari programmi e neppure la delega di compiti di gestione ad agenzie nazionali a titolo di taluni programmi.

(9) In merito, da un'analisi del rapporto costi/benefici si è evinto che il ricorso ad un'agenzia esecutiva per la gestione di alcuni aspetti centralizzati di programmi nei settori dell'istruzione e della cultura rappresenta la soluzione più vantaggiosa tanto sul piano finanziario quanto sul piano non finanziario.

(10) Il programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) forma parte del mandato attuale dell'agenzia; esso è venuto a scadere il 31 dicembre 2008 ed è stato sostituito, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, dal programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 destinato a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e a promuovere la comprensione interculturale mediante la cooperazione con paesi terzi (di seguito il «programma Erasmus Mundus II»).

(11) Una valutazione esterna eseguita nel febbraio 2009 a cura della Commissione ha dimostrato che il ricorso all'agenzia costituisce la migliore soluzione per la gestione del programma Erasmus Mundus II. In tale valutazione si è quindi raccomandato di estendere il mandato dell'agenzia alla gestione di tale programma.

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.

- (12) Il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione ⁽¹⁾ fissa il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive.
- (14) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2005/56/CE,
- 1) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE), previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio ⁽²⁾;
- 2) il programma d'incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000), approvato con decisione 95/563/CE del Consiglio ⁽³⁾;
- 3) il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000), approvato con decisione 95/564/CE del Consiglio ⁽⁴⁾;

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell'agenzia

1. È istituita un'agenzia esecutiva (di seguito «l'agenzia») per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, il cui statuto e le principali norme di funzionamento sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2. La denominazione dell'agenzia è «Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura».

Articolo 2

Luogo di insediamento

La sede dell'agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L'agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1° gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2015.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1. L'agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei seguenti programmi comunitari:

- 4) la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia d'istruzione «Socrate» (2000-2006), approvata con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- 5) la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (2000-2006), approvato con decisione 1999/382/CE del Consiglio ⁽⁶⁾;
- 6) il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (2000-2006), approvato con decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
- 7) il programma «Cultura 2000» (2000-2006), approvato con decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;
- 8) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (2000-2006), prevista dal regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio ⁽⁹⁾;
- 9) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Montenegro, alla Serbia e al Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), approvati nell'ambito del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio ⁽¹⁰⁾;

⁽²⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

- 10) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative alle misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euro-mediterraneo, approvate dal regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;
- 11) la terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006), approvata con decisione 1999/311/CE del Consiglio ⁽²⁾;
- 12) i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (2001-2005), approvato con decisione 2001/196/CE del Consiglio ⁽³⁾;
- 13) i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione (2001-2005), approvato con decisione 2001/197/CE del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 14) il programma d'incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2006), approvato con decisione 2000/821/CE del Consiglio ⁽⁵⁾;
- 15) il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2006), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- 16) il programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning) (2004-2006), approvato con decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
- 17) il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con decisione 2004/100/CE del Consiglio ⁽⁸⁾;
- 18) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- 19) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- 20) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾;
- 21) il programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾;
- 22) i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali (2006-2013), approvato con decisione 2006/910/CE del Consiglio ⁽¹³⁾;
- 23) i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (2006-2013), approvato con decisione 2006/964/CE del Consiglio ⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

⁽⁶⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

⁽¹⁰⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

⁽¹¹⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

⁽¹²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33.

⁽¹⁴⁾ GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14.

- 24) il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013), approvato con decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 25) il programma «Cultura» (2007-2013), approvato con decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- 26) il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- 27) il programma «Gioventù in azione» (2007-2013), approvato con decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 28) il programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- 29) il programma d'azione Erasmus Mundus (II) 2009-2013 per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, approvato con decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- 30) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio ⁽⁷⁾;
- 31) i progetti nei settori dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IAP), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ⁽⁸⁾;
- 32) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- 33) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- 34) i progetti nei settori dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati mediante lo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, istituito dal regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio ⁽¹¹⁾;
- 35) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante risorse del Fondo europeo di sviluppo, in applicazione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, d'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [decisione 2003/159/CE del Consiglio ⁽¹²⁾], modificata dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 [decisione 2005/599/CE del Consiglio ⁽¹³⁾].

2. Quanto alla gestione degli aspetti dei programmi comunitari di cui al paragrafo 1, l'agenzia sarà incaricata dei compiti seguenti:

- a) la gestione di tutto il ciclo di vita dei progetti a titolo dell'esecuzione dei programmi comunitari che le sono affidati, in base al programma di lavoro annuale che vale come decisione di finanziamento in materia di sovvenzioni e di contratti nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura adottato dalla Commissione o in base alle decisioni di finanziamento specifiche approvate dalla Commissione, nonché dei controlli necessari a tal fine, adottando le opportune decisioni, in applicazione della delega della Commissione;
- b) l'adozione degli strumenti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione, conformemente alla delega della Commissione, di tutte o parte delle operazioni necessarie alla gestione dei programmi comunitari, in particolare quelle relative alla concessione delle sovvenzioni e ai contratti;

⁽¹⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83.

⁽⁷⁾ GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽⁹⁾ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

⁽¹¹⁾ GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 16.

⁽¹²⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 27.

⁽¹³⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 26.

- c) la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per guidare l'attuazione dei programmi comunitari;
- d) l'allestimento, a livello comunitario, della rete di informazioni sull'istruzione in Europa (Eurydice) per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni come pure la produzione di studi e di pubblicazioni.

3. L'agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del comitato delle agenzie esecutive, dell'esecuzione di compiti della stessa natura nell'ambito di altri programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, a titolo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 58/2003, diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

4. La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia e viene modificata in funzione degli ulteriori compiti che potrebbero esserle affidati. È trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1. L'agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore che sono designati dalla Commissione.
2. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.
3. Il direttore dell'agenzia è nominato di massima per quattro anni. La durata del suo mandato tiene conto della durata prevista per l'esecuzione dei programmi comunitari la cui gestione è affidata all'agenzia.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Articolo 6

Sovvenzione

A prescindere da altre entrate, per il suo funzionamento l'agenzia riceve una sovvenzione imputata al bilancio generale dell'Unione europea come pure risorse dal Fondo europeo di sviluppo. La sovvenzione e le risorse in questione sono attinte dalla dotazione finanziaria dei programmi interessati di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e, se del caso, dalla dotazione di altri programmi comunitari la cui esecuzione è affidata all'agenzia in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 7

Controllo e rendiconto d'esecuzione

L'agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell'atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2005/56/CE è abrogata.

Per la Commissione

Ján FIGEL

Membro della Commissione

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>